

ILENIA ROSSINI, *Le Allied Military Courts: gli alleati e la giustizia di guerra in Italia*, in «Geschichte und Region / Storia e Regione» (ISSN 1121-0303), 24/2, (2015), pp. 122-146.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/grsr>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'associazione [Geschichte und Region / Storia e regione](#) all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

Il materiale sul sito [HeyJoe](#) è disponibile sotto licenza CC BY-NC-ND 4.0: può essere scaricato, stampato e condiviso per uso non commerciale, con attribuzione e senza modifiche.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the [Geschichte und Region / Storia e regione](#) association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

The material on the [HeyJoe](#) site is available under the CC BY-NC-ND 4.0 license: it can be downloaded, printed, and shared for non-commercial use, with attribution and without modifications.



Le *Allied Military Courts*: gli alleati e la giustizia di guerra in Italia

Ilenia Rossini

A partire dall'estate 1943 – con l'inizio dell'occupazione bellica e, in seguito, dell'occupazione armistiziale in Italia – gli alleati si trovarono a fronteggiare il problema di mantenere l'ordine pubblico, per garantire delle retrovie tranquille ai loro eserciti.¹ Di qui la necessità di emanare proclami e ordinanze, ma anche quella di istituire tribunali che – data anche la temporanea (e tendenzialmente breve) sospensione del funzionamento di quelli ordinari italiani, mentre si procedeva all'epurazione – ne punissero le violazioni.

Si trattava, del resto, di una possibilità garantita dal diritto internazionale codificato tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo², come evidenziato dai principi espressi nelle convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907.³ In generale l'occupante poteva sospendere l'attività giudiziale dei tribunali ordinari del paese occupato e sostituirli, ma anche stabilire *occupation courts* in tre casi: per colmare lacune del sistema giudiziario del paese occupato; per punire i crimini degli abitanti contro il personale del proprio esercito; per punire le violazioni degli ordini e dei proclami emanati.

Con questa impostazione, considerata valida ancora oggi⁴, concordavano anche gli alleati, che condividevano il principio secondo cui gli occupanti non

- 1 Archivio della Commissione alleata di controllo e del Governo militare alleato (ACC), 10000/129/ 167. Report of Edgard Erskine Hume sulla Region III (9 Sept 1943–15 Dec 1943). Il Governo militare alleato (*Allied Military Government*, AMG) era l'organismo militare istituito dagli alleati nell'Italia occupata: entrò in funzione con lo sbarco in Sicilia (10 luglio 1943), con il nome di AMGOT (*Allied Military Government of Occupied Territories*), che mantenne fino al primo ottobre 1943. La Commissione alleata di controllo (*Allied Control Commission*, ACC) era l'organismo militare incaricato di far rispettare le clausole dell'armistizio: essa iniziò la sua attività il 10 novembre 1943, si fuse con l'AMG il 10 gennaio 1944, cessò la sua attività il 14 dicembre 1947. Come evidenziato da Harry L. Coles e Albert K. Weinberg in una ricostruzione ufficiale dell'esercito statunitense degli eventi bellici, per la prima volta gli statunitensi si trovavano ad affrontare la gestione di un governo militare che si doveva occupare non solo delle esigenze dell'esercito, ma anche di prendere scelte politiche, economiche e umanitarie che erano di competenza civile e non militare (cfr. Harry L. COLES/Albert K. WEINBERG, *Civil Affairs: Soldiers Become Governors*, Washington 1986, p. 370). Per una ricostruzione di questa questione, cfr. David W. ELLWOOD, *L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia, 1943/1946*, Milano 1977, pp. 64–124). Interessanti sono, soprattutto, alcune conclusioni dello storico sul rapporto tra le esigenze militari e gli obiettivi politici dell'occupazione alleata: "Ricorrendo al pretesto delle esigenze militari, gli Alleati istituirono un elaborato apparato di controllo, che esercitava una supervisione diretta su quei settori della vita italiani [sic] sui quali riusciva ad intervenire. I suoi atteggiamenti 'tecnici', e 'amministrativi' riflettevano più d'ogni altra cosa le esperienze e le priorità dell'elemento britannico, e più di altri trasformavano il ruolo del governatore militare in quello del poliziotto in territorio nemico, impegnato soprattutto ad imporre 'la legge e l'ordine' nel senso stretto dei termini" (Ibidem, p. 306).
- 2 Cfr. Lassa F. L. OPPENHEIM, *International Law. A Treatise*, II, *War and Neutrality*, London/New York/Bombay 1912² (I ed. 1906), pp. 204–215.
- 3 L'Italia sottoscrisse solo la Convenzione del 1899 col regio decreto del 4 settembre 1900, n. 564. Con l'Allegato Legge di guerra, titolo II, capo III (artt. 54–66) al regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415, conosciuto come Legge di guerra e neutralità e tuttora in vigore, sembrò tuttavia riconoscere le norme internazionali sull'occupazione militare del territorio nemico.
- 4 Cfr. Peter M.R. STIRK, *The Politics of Military Occupation*, Edinburgh 2009 e Yutaka ARAI-TAKAHASHI, *The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law*, Leiden/Boston 2009.

assumevano la sovranità sui territori occupati, ma vi esercitavano l'autorità militare con lo scopo di salvaguardare e mantenere la sicurezza del proprio esercito: essi avrebbero dovuto, tuttavia, tutelare il bene degli abitanti e tenere conto delle leggi in vigore nel territorio anche nell'amministrazione della giustizia.⁵

La giustizia militare e le *Allied Military Courts*: definizione e *status questionis*

Oggetto di queste pagine saranno i tribunali militari alleati – le cosiddette *Allied Military Courts (AM Courts)* o *AMG Courts* – creati in Italia per processare i civili accusati di reati concernenti lo stato di guerra o di crimini comuni.⁶ Istituiti dal proclama n. 1 e definiti dal proclama n. 4 del comandante in capo delle forze alleate, il generale Harold Alexander, essi rappresentano tanto una forma di giustizia militare in tempo di guerra⁷, quanto una di “giustizia straordinaria”, definizione che include tutti quei casi in cui “the ordinary courts are insufficient to the task of administering justice in crisis condition”⁸.

Le *AM Courts* sono distinte dalle corti marziali britanniche e statunitensi che giudicarono, invece, i membri delle forze armate alleate o i criminali di guerra italiani e tedeschi⁹: non saranno di seguito trattati, quindi, casi come quello dei cosiddetti “detenuti di Procida”, i ventidue militari italiani condannati da una corte marziale britannica come criminali di guerra.¹⁰

5 Cfr. Ian CAMPBELL, *Some Legal Problems Arising out of the Establishment of the Allied Military Courts in Italy*. In: *The International Law Quarterly* 2 (Summer 1947), pp.192–206, p. 193. Campbell era *Chief Judicial Officer, H.Q. Allied Commission for Italy*.

6 L'espressione “tribunali militari” è ambigua, riferendosi a organismi diversi, dal tribunale di Norimberga alle corti marziali di ciascun esercito. Cfr. Peter JUDSON RICHARDS, *Extraordinary Justice. Military Tribunals in Historical and International Context*, New York/London 2007, pp. 5–7.

7 La giustizia militare, in tempo di guerra, si estende, infatti, anche ai civili. Cfr. Giorgio ROCHAT, *La giustizia militare dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943*. In: Nicola LABANCA/Pier Paolo RIVELLO (a cura di), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino 2004, pp. 227–252, p. 228.

8 JUDSON RICHARDS, *Extraordinary Justice*, p. 3. Non si può invece parlare, a mio avviso, per essi, di “giustizia di transizione”, poiché questa espressione si riferisce a quei processi giudiziari e amministrativi che avvengono durante una transizione politica, in genere da un regime autoritario a uno democratico, con lo scopo di punire i responsabili dei regimi precedenti e i loro sostenitori, di “rendere giustizia” alle vittime e di giungere, attraverso una serie di misure giuridiche e politiche, a una pacificazione interna: non era questo, invece, l'obiettivo delle corti militari alleate che, anzi, in Italia non giudicarono i crimini fascisti e il collaborazionismo, né si occuparono dell'epurazione. Cfr. le precisazioni terminologiche in Angela DI GREGORIO, *Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di “giustizia post-autoritaria”*, Milano 2012, pp. 47–56 e Ruti T. TEITEL, *Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays*, Oxford 2014.

9 Ad esempio, una corte marziale britannica, a Bari, processò e condannò a morte il generale Nicola Bellomo, accusato di crimini di guerra per aver ucciso nel 1941 un militare inglese prigioniero: la sentenza fu eseguita l'11 settembre 1945. Cfr. Fiorella BIANCO, *Il caso Bellomo. Un generale condannato a morte (11 settembre 1945)*, Milano 1995.

10 Davide CONTI, *Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra*, Roma 2011, pp. 228–233. La bibliografia sui criminali di guerra e sulla loro punizione si è, negli ultimi due decenni, arricchita di contributi fondamentali. Cfr. Paolo PEZZINO, *Punire i colpevoli? Riflessioni in margine ai processi ai criminali di guerra*. In *Storia e memoria* 2 (1999), pp. 249–258; Filippo FOCARDI/Lutz KLINKHAMMER (a cura di), *La questione dei “criminali di guerra” italiani e una Commissione di inchiesta dimenticata*. In: *Contemporanea* 3 (2001), pp. 497–528; Luca BALDISSARA/Paolo PEZZINO, *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli 2005; Giovanni CONTINI/Filippo FOCARDI/Marta PETRICCIOLI, *Memoria e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell'Italia*, Roma 2010.

Facilmente si può essere indotti in confusione, nella definizione delle *AM Courts*, dalle ambigue espressioni *war crimes* e *war criminals*. Il proclama n. 2, emanato nell'agosto 1943 nella Sicilia occupata e poi ribadito in tutti i territori raggiunti dall'avanzata alleata, definì nel dettaglio i *war crimes* oggetto della giurisdizione dei tribunali militari alleati. Essi erano riconducibili a due categorie, quelli punibili con la pena di morte (spionaggio, comunicazioni col nemico, trasmissione di notizie in danno delle forze alleate, aggressioni contro di esse, ingresso in luoghi proibiti, furti di un valore superiore alle diecimila lire in danno di forze alleate, interruzioni e danni alle comunicazioni o ai servizi pubblici, assassini e lesioni a membri delle forze armate occupanti, incitamenti all'insurrezione, falso nummario, atti a favore del nemico, ecc.) e quelli punibili con reclusione o multa (violazioni del coprifuoco, furti di un valore inferiore alle diecimila lire in danno di forze alleate, scritti e discorsi ostili alle medesime, difetto di documenti di identità, viaggio senza permesso ad oltre 10 km dalla propria residenza, ecc.).

Come chiarito da Charles Harris nella ricostruzione ufficiale britannica dell'occupazione dell'Italia, i *war crimes* elencati nel Proclama n. 2 non devono essere confusi con i crimini commessi dai criminali di guerra, "i.e. offenders against the international laws of war"¹¹. A questi ultimi si riferisce invece il manuale *Consolidated instructions for Allied Military Courts* della Commissione alleata di controllo, che afferma che

"the expression 'War Crimes' for the purpose of these instructions means violation of the laws and customs of war, e.g., maltreatment in any way of prisoners of war or internees and similar offences of this general nature. It does NOT include current crimes against the Allied Forces such as wire cutting, sniping, etc. [...]. Allied Military Courts will NOT try any person charged with any war crime"¹².

Le *Allied Military Courts*, dunque, processavano i civili italiani imputati per i crimini di guerra previsti dal proclama n. 2 e commessi contro le forze armate alleate e i loro membri, per infrazioni alle norme contenute nelle ordinanze alleate e, in alcuni casi, per la violazione di norme previste dalle leggi italiane. Non si occupavano, invece, delle violazioni degli usi, delle leggi e delle convenzioni internazionali di guerra, né dei reati commessi dai membri delle forze armate alleate, che invece erano processati dalle rispettive corti marziali in base ai rispettivi codici di guerra¹³, né dei

11 Charles R. S. HARRIS, *Allied Military Administration of Italy, 1943–1945*, London 1957, p. 16.

12 ACC, 10000/145/484. *Consolidated instructions for Allied Military Courts*.

13 Francis RENNELL OF RODD, *Allied Military Government in Occupied Territory*. In: *International Affairs* 3 (July 1944), pp. 307–316, p. 309. Sul funzionamento delle corti marziali, cfr. Isobel WILLIAMS, *Allies and Italians under Occupation. Sicily and Southern Italy, 1943–45*, Basingstoke 2013, pp. 77–80. Secondo Williams, le infrazioni minori ai regolamenti – come l'ubriacatezza – dei soldati britannici erano punite direttamente dai comandanti sul campo: in questi casi, di solito la punizione corrispondeva a un periodo di 28 giorni da trascorrere nell'accampamento e, a volte, a una multa. Altri casi erano gestiti dalle *Summary Courts Martial*, ma per i reati più gravi, come l'omicidio o lo stupro e quelli che potevano essere puniti con la pena di morte, venivano convocate delle *General Courts Martial*. Alla fine della guerra, inoltre, alcuni soldati alleati furono processati

processi contro i prigionieri di guerra tutelati dalla convenzione di Ginevra del 1929.

In generale, i tribunali alleati ebbero un ruolo molto importante per il superamento delle legislazioni fascista e nazista: quelli istituiti in Germania dagli statunitensi sono stati considerati come fondamentali per la democratizzazione del paese¹⁴, anche se attraverso essi gli occupanti si proponevano lo scopo – oltre che di ristabilire in qualche forma lo stato di diritto – di fare una buona impressione a livello propagandistico.¹⁵ Stupisce, quindi, che il caso italiano sia stato così poco studiato: dopo un primo contributo di Giovanni Greco¹⁶, tuttavia molto breve e non fondato su alcuna fonte archivistica, tanto nel pionieristico *“Quando uscimmo dai rifugi”* (2004) di Gloria Chianese¹⁷ quanto nei recenti volumi di Victoria C. Belco e di Isobel Williams, alle corti alleate sono dedicate solo poche righe¹⁸.

Creazione, funzionamento e procedure delle AMG Courts

I preparativi per l'istituzione di *Allied Military Courts* iniziarono già prima dello sbarco in Sicilia¹⁹: in seguito a esso, il generale Alexander delegò il gene-

dalle corti italiane. Per quanto riguarda i soldati statunitensi, secondo le statistiche uno ogni otto di essi fu portato davanti a una corte marziale. Esistono, quindi, milioni di verbali e ciò rende impossibile fare delle statistiche soprattutto per i reati minori (furto o ubriachezza): l'esercito statunitense, infatti, deferiva alle corti marziali anche questi ultimi. In generale, durante l'occupazione dell'Italia, furono 23 i soldati statunitensi condannati a morte per omicidio o per stupro – otto per l'omicidio di altri militari, 15 per reati contro i civili italiani – e tutti furono fucilati tranne due, che furono impiccati. Nonostante le difficoltà nella ricerca, secondo Williams – tranne che nel caso del Corpo di spedizione francese – i crimini di omicidio (volontario e colposo) e di stupro furono puniti severamente da tutti gli alleati. Per una prospettiva più generale, cfr. anche Robert J. LILLY/Micheal J. THOMSON, *Death Penalty Cases in WWII Military Courts: Lessons Learned from North Africa and Italy*. In: 41st Annual Meeting of the Academy of Criminal Justice Systems (Las Vegas, NV, 2004) e la ricca bibliografia in esso contenuta.

14 Cfr. Eli E. NOBLEMAN, *American Military Government Courts in Germany*. In: *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 267 (Jan. 1950), pp. 87–97; Worth B. McCauley, *American Courts in Germany: 600,000 cases later*. In: *American Bar Association Journal* 40 (1954), pp. 1041–1045; Judge Advocate General's School–United States Army (a cura di), *Civil Affairs Military Government. Selected cases and materials*, Charlottesville 1958, pp. 57–60, pp. 64–66. In realtà, secondo Campbell, l'organizzazione e il ruolo delle corti militari alleate in Italia, in Germania e in Austria erano diversi (cfr. CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 192). Per quanto la mia considerazione sia limitato alla storiografia e alle scienze sociali anglosassoni, non conoscendo il tedesco, mi sembra che i pur datati contributi di Nobleman – quello citato e altri dello stesso periodo – e McCauley costituiscono ancora i riferimenti sui tribunali militari americani in Germania (cfr. STIRK, *The Politics of Military Occupation*, pp. 188–190 e Rain LIIVOJA, *Military Justice*. In: *The Oxford Handbook of Criminal Law*, Oxford 2014). Ad esempio, lo storico Andrew Szanajda, sempre utilizzando Nobleman come riferimento, ha recentemente scritto che, nonostante il sostanziale fallimento della denazificazione del personale, “U.S. military government courts were regarded as the most important instruments for shaping relations between the German population and the occupation forces. They were to enforce the authority claimed by military government legislation and to exemplify the difference between National Socialism and democracy by giving fair and impartial trials to all who stood before them” (Andrew SZANAJDA, *The Restoration of Justice in Postwar Hesse, 1945–1949*, Lanham 2007, pp. 48–49).

15 STIRK, *The Politics of Military Occupation*, pp. 188–189.

16 GIOVANNI GRECO, *Tribunali militari, disposizioni legislative e criminalità durante l'occupazione alleata*. In: Antonio PLACANICA (a cura di), 1944. Salerno capitale. Istituzioni e società, Napoli 1986, pp. 465–478.

17 GLORIA CHIANESE, “Quando uscimmo dai rifugi”. *Il Mezzogiorno tra guerra e dopoguerra (1943–46)*, Roma 2006 (ed. or. 2004), pp. 183–184.

18 Cfr. Victoria C. BELCO, *War, Massacre, and Recovery in Central Italy, 1943–1948*, Toronto/Buffalo/London 2010, p. 112; WILLIAMS, *Allies and Italians*, pp. 91–106.

19 Cit. in *Civil Affairs Handbook - Italy*, Section 2: (Supplement Allied Military Government manual of the World War), Washington 1944, p. 10 s.

rale britannico Francis Rennell of Rodd, capo degli affari civili (*Chief Civil Affairs Officer*) dell'AMGOT in Sicilia, di tutti i poteri necessari per istituirle e scegliere i loro membri.²⁰

Il funzionamento di questi tribunali fu definito dal proclama n. 4 del primo settembre 1943, che trovava la sua legittimazione nel proclama n. 1, secondo cui “all powers of government and jurisdiction” sui territori occupati e sui loro abitanti erano attribuiti al generale Alexander, e nel proclama n. 2, che, come abbiamo visto, definiva i *war crimes*, cioè i reati contro le forze armate alleate e i loro membri punibili dalle *Allied Military Courts*.²¹ Esse, inoltre, avevano giurisdizione anche sulle violazioni dei proclami, degli ordini o dei regolamenti emanati dall'AMG e su quelle della legge italiana, qualora il funzionamento dei tribunali italiani fosse ancora temporaneamente sospeso per procedere all'epurazione o nei casi in cui essi fossero giudicati troppo influenzabili dall'opinione pubblica.²² Quando giudicavano in base al diritto penale italiano, le corti militari alleate applicavano le pene da esso previste, negli altri casi potevano infliggere quelle enunciate nei proclami.

Le *Allied Military Courts* erano di tre tipi – generali, superiori e sommarie –, secondo una tripartizione che corrispondeva approssimativamente a quella italiana tra preture, tribunali e corte d'assise. Le *General Military Courts* erano composte da almeno tre ufficiali nominati dal governatore militare (o su sua delega), di cui almeno uno doveva essere un *Judicial Officer* (ufficiale giudiziario) dell'AMG: esse potevano comminare ogni pena, inclusa quella di morte. Le *Superior Military Courts* erano composte da almeno un ufficiale *Judicial Officer* dell'AMG e potevano imporre pene fino ai dieci anni di reclusione. Le *Summary Military Courts* erano composte da un qualsiasi ufficiale dell'AMG (spesso da *Civil Affairs Officers*) ed erano competenti per infliggere pene di massimo un anno di reclusione o multe di massimo 50mila lire. Era, quindi, chiamato a giudicare un reato il tribunale che poteva infliggere la pena ritenuta adeguata al caso in questione: per lo stesso tipo di crimine poteva essere competente, a seconda della gravità, un tribunale diverso.

I processi erano generalmente pubblici e l'imputato aveva il diritto a ricevere in anticipo (in genere, tre o quattro giorni prima)²³ una copia delle accuse a suo carico, a essere rappresentato da un avvocato o da un'altra persona (un *lawyer*, nell'accezione di “giurista”, esperto di diritto), a testimoniare in propria difesa durante il processo (anche se non poteva essere costretto a farlo), a un interprete.

20 ACC, 10000/142/19. Comunicazione di Alexander del luglio 1943.

21 Nella primavera 1944, il proclama n. 2 e il proclama n. 4 furono uniti al proclama n. 1. I manifesti con i proclami sono in Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero Grazia e Giustizia (MGG), Gabinetto (GAB), b. 6, f. 24, sf. 7 e in ACC, 10000/142/263. Inoltre, essi sono stati parzialmente pubblicati in appendice a HARRIS, *Allied Military Administration*.

22 *Ibidem*, p. 17.

23 Giuseppe SORGIU, *Sommario di diritto e procedura penale inglese*, Roma 1948, p. 105.

Come evidenziato dal *Regolamento di procedura per i tribunali militari alleati*²⁴, la norma processuale delle *AM Courts* era sostanzialmente conforme a quella dei tribunali ordinari britannici e statunitensi o, almeno, alla cultura giuridica dei popoli anglosassoni e alla prassi delle loro corti²⁵, che adottavano un sistema di *common law*.

La creazione di un tribunale militare alleato era determinata, di volta in volta, dall'AMG o dalla ACC e qualsiasi ufficiale o membro delle forze armate poteva svolgere le funzioni di *prosecutor* (pubblico ministero) in ogni tipo di tribunale: nelle *Summary Courts* questo ruolo poteva essere svolto anche dai carabinieri. In realtà, la figura di un "pubblico ministero" come distinto da quello della polizia giudiziaria non esisteva nel diritto processuale alleato: era la *Military Police* a indagare sui reati, a procedere a perquisizioni e arresti, a formulare l'accusa contro l'imputato e a svolgere la funzione di *prosecutor* durante il dibattimento, cercando di dimostrarne la colpevolezza.²⁶ Il giudice, invece, doveva solo stabilire se l'imputato fosse colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio del reato ascrittogli, senza poter indagare in merito al crimine stesso. Tutta la preparazione della causa era nelle mani della polizia e non esisteva una polizia giudiziaria.

Dopo l'assegnazione di un caso, il tribunale sommario – a cui erano attribuiti d'ufficio tutti i processi – decideva se proseguire la causa, se archivarla o se rinviarla a una corte di grado superiore. In ogni fase successiva del procedimento, comunque, la corte poteva dichiarare la sua incompetenza e deferire il caso a una di grado superiore.

Non essendo previsto il giudizio in contumacia, tutti i procedimenti davanti alle corti alleate iniziavano con l'arresto o con una citazione a comparire in tribunale. Gli arrestati dovevano essere condotti davanti alla corte il prima possibile – in genere entro un paio di giorni – perché il sistema anglosassone non conosceva le misure di detenzione preventiva.

All'inizio dell'udienza, la Corte leggeva le accuse e chiedeva all'imputato se si dichiarava "colpevole" o "non colpevole". Se esso si dichiarava colpevole, il giudice si assicurava che egli sapesse in cosa consistesse il reato ascrittogli e procedeva ad ascoltare le relazioni sulla condotta generale dell'accusato e sui suoi precedenti penali, per emettere la sentenza. Nel caso in cui l'imputato si fosse dichiarato non colpevole, invece, la corte avrebbe potuto decidere di archiviare il processo, di rinviarlo o di procedere al giudizio, invitando quindi il *prosecutor* ad aprire il dibattimento per provare l'imputazione. L'accusa avrebbe così proceduto a un'esposizione dei fatti che voleva provare e avrebbe chiamato i testimoni a deporre. Dopo la deposizione di ogni testimone, l'accusato o un suo

24 Commissione alleata di controllo, *Regolamento di procedura per i tribunali militari alleati*, 1944.

25 Giovanni Francesco ROGOZINSKI, *La procedura adottata dalle corti militari alleate comparata con le disposizioni del Codice di procedura penale italiano*. In: *Giurisprudenza italiana* (1945), 4, p. 33.

26 *Ibidem*, pp. 42–43.

rappresentante avevano il diritto di contestargli ogni affermazione, procedendo a un controinterrogatorio (*cross-examination*): dopo questa contestazione, l'accusa aveva la possibilità di interrogare nuovamente il testimone, poi era il turno della corte. Venivano poi prese in esame le "prove" prodotte dall'accusa, compreso il "sentito dire" (*hearsay*), i periti e i documenti scritti.

A questo punto, la difesa apriva il proprio dibattimento, che seguiva le stesse procedure di quello dell'accusa. Dopo la chiusura del dibattimento della difesa, si procedeva con le arringhe finali.

A questo punto, il tribunale emetteva il verdetto (*conviction* o *judgment*), di innocenza o di colpevolezza. In caso di verdetto di proscioglimento, il dibattimento si sarebbe chiuso²⁷, altrimenti si sarebbe proceduto all'analisi della personalità morale e dei precedenti giudiziari dell'imputato per giungere alla sentenza. Il verdetto di colpevolezza poteva essere emesso solo se essa fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio: secondo Campbell, ciò fece guadagnare alle corti alleate "a considerable reputation for fairness"²⁸. Dello stesso giudizio fu anche Charles Harris, secondo cui "the Military Courts on the whole worked satisfactorily" e diedero l'idea di procedere davvero con senso della giustizia.²⁹

Ogni condannato poteva chiedere la revisione del verdetto e della sentenza, presentandone domanda entro trenta giorni: qualunque fosse stata la decisione in merito – l'autorità competente poteva migliorare la sentenza per l'imputato (ma non peggiorarla: per questo le sentenze severe non erano scoraggiate), oppure annullare l'intero processo e istituirne uno nuovo, oppure confermare la sentenza –, non era consentita la presentazione di ulteriori istanze di revisione.³⁰ Non era prevista la revisione della sentenza per vizi di forma.

Il problema della severità delle condanne era quasi un'ossessione per le forze armate alleate, tanto più che, come scrisse Campbell esse dovevano dosare la primaria necessità di un effetto deterrente e quella, non meno importante, di non apparire eccessivamente dure e brutali.³¹ Questa contraddizione è pienamente espressa nella ricostruzione redatta da Harry L. Coles e Albert K. Weinberg:

"The lawyers who served as judges in the Allied military courts [...] knew that Allied courts had to protect the Army's interests, but they had also been told to impress the Italian people with the quality of Anglo-American justice. Since Fascist courts had been notorious for oversevere sentences CAO's tended to mete out only mild sentences – until Headquarters admonished them that for the sake of military installations in Italy harsher punishment should be given out as a deterrent."³²

Già il 12 novembre 1943, l'AMG diramò la circolare *Military Courts* in cui dava direttive sull'ammontare delle sentenze in base al reato. Secondo esse, le sentenze

27 In questo caso la formula era generica, non esistevano differenze tra insufficienza di prove, non aver commesso il fatto o inconsistenza del fatto.

28 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 201.

29 HARRIS, *Allied Military Administration*, p. 55.

30 Commissione alleata di controllo, *Regolamento di procedura*, pp. 22–23.

31 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 201.

32 COLES/WEINBERG, *Civil Affairs*, p. 372.

non dovevano badare solo alle circostanze in cui era avvenuto il reato, ma anche a quanto era frequente e a quali fossero i suoi effetti sulla sicurezza militare: ad esempio, in Sicilia, dovevano essere punite con l'“appropriata severità” i frequenti reati riguardanti il mercato nero e le violazioni del razionamento alimentare.³³

Il 17 marzo 1944, il luogotenente colonnello John W. Chapman, *Regional Legal Officer* per la Sicilia, diramò una circolare con alcune indicazioni amministrative che andavano nella stessa direzione. Secondo lui, nel comminare le pene non ci si poteva limitare a considerarle solo come un mezzo di punizione e rieducazione dell'imputato: lo scopo principale era quello della deterrenza e, per questo, i tribunali non dovevano lasciarsi andare a sentimenti di empatia nei confronti degli incriminati. Anzi,

“court officers must adopt a mental attitude which will enable them to realize that the prisoner at the bar is only the offender who has been caught, while in the background are hundreds of others ready and willing to offend if the risk of severe punishment is slight. It is only by imposition of a severe sentence on the former that the latter become impressed. Severe sentences should be the rule rather than the exception”³⁴.

Proprio per rafforzare la funzione di deterrenza, gli alleati si proponevano di dare la massima pubblicità alle condanne severe per i reati ritenuti maggiormente pericolosi, come quello di “damage to signal lines through sabotage or theft”³⁵: fu così pensato di stampare dei veri e propri manifesti da affiggere sui muri nei quali venissero riportate le sentenze emesse.³⁶

Anche le condanne per spionaggio dovevano avere la massima pubblicità nei casi in cui gli imputati venivano condannati a morte e uccisi, mentre essa non era considerata necessaria in caso di condanne meno severe.³⁷

Giustizia alleata e giustizia italiana: un rapporto difficile

Nonostante l'attenzione prestata alla definizione delle corti, gli alleati non sembravano volerle mantenere in funzione a lungo.³⁸ Già il primo dicembre 1943, Rennell of Rodd affermò che era necessario ridurre al minimo la loro attività e chiese di non aprire nuovi processi – eccetto quelli per possesso o danneggiamento di proprietà militare alleata e per i reati che coinvolgevano direttamente gli interessi o il personale delle forze alleate –, anche perché i tribunali italiani, nel frattempo epurati, avevano ripreso a funzionare.³⁹

33 ACC, 10000/142/936. Circolare del 12 novembre 1943 al Legal Office della Region 3.

34 ACC, 10000/142/25. Comunicazione di Chapman del 17 marzo 1944.

35 ACC, 10000/142/57. Comunicazione del 22 maggio 1944.

36 Ibidem.

37 Ibidem. Comunicazione del 14 aprile 1944.

38 Ciò mostra la correttezza di quanto messo in luce, quasi quaranta anni fa, dallo storico David W. Ellwood, secondo cui gli alleati “non avevano né l'intenzione, né il desiderio, né la capacità di farsi carico del governo del paese un giorno in più del necessario, e auspicavano che l'apparato statale italiano riassumesse il più presto possibile le sue funzioni costituzionali nel solco della tradizione” (ELLWOOD, *L'alleato nemico*, p. 205).

39 ACC, 10000/142/567. Circolare del primo dicembre 1943.

Il 10 febbraio 1944, le province dell'Italia meridionale e della Sicilia tornarono all'amministrazione italiana: questo atto poneva fine alla validità dei proclami e delle ordinanze e, quindi, al funzionamento dei tribunali che ne giudicavano le violazioni. Tale passaggio di consegne fu regolato, da parte italiana, dal Regio Decreto Legge n. 31 dell'11 febbraio 1944 (*Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati*) e, in seguito, dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 162 del 20 luglio 1944. I due decreti confermarono l'efficacia delle sentenze emesse dai tribunali militari alleati e la loro equiparazione con quelle emesse dalle corti italiane.⁴⁰ Agli alleati, tuttavia, rimanevano ampi margini di potere:

“Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane. È però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sé la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.”⁴¹

L'11 marzo 1944, H.M. Dickie, ufficiale giudiziario regionale per la Sicilia, emanò alcune direttive riguardanti i processi tenuti dalle corti alleate nei territori tornati sotto l'amministrazione italiana: esse potevano essere adite solo per specifico ordine dell'ACC, per i reati che, precedentemente, erano sotto la giurisdizione dei tribunali generali. Quanto ai processi celebrati dalle corti italiane, invece, gli alleati non potevano interferire nell'entità delle pene: tuttavia, potevano richiedere alle autorità italiane di consigliare ai magistrati di procedere nel senso della severità, piuttosto che in quello della clemenza, soprattutto per reati, come quello di furto nei depositi militari, che costituivano una minaccia per la sicurezza alleata tale da poter essere considerata un atto

40 Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, serie speciale, n. 42, primo agosto 1944. Tra gli anni '40 e gli anni '50 si accese un vivace dibattito sulla legittimità dell'equiparazione delle sentenze alleate con quelle italiane, sulla validità dei loro effetti dopo il trattato di pace, sul diritto dello stato italiano di modificarle o annullarle. La dottrina e la giurisprudenza si espressero in maniera non unanime: nel 1950, anzi, il Consiglio di stato e la Corte di cassazione presero decisioni opposte (cfr. Il Foro Padano [1950], 1, pp. 1033–1043; Rivista penale [luglio 1950], 2, p. 487; Il Massimario del foro italiano. Raccolta delle massime delle sentenze della Cassazione Civile [1950], p. 102). Per il dibattito della dottrina, cfr. Amedeo PISTOLESE, Le sentenze dei tribunali militari alleati. Uno strano decreto e una più strana circolare. In: Rivista penale (marzo–aprile 1950), pp. 243–254; Massimo PALMERINI, Sulla efficacia delle sentenze alleate. In: Rivista penale (luglio 1950), 2, pp. 487–490; IDEM, L'efficacia delle sentenze dei Tribunali Militari Alleati. In: La Giustizia penale (1950), 1, pp. 353–365; Ernesto BATTAGLINI, Sulla impugnabilità delle sentenze dei tribunali militari alleati. In: La Giustizia penale (1951), 3, pp. 565–572; Carlo MIGLIOLI, Improduttività giuridica ed inesistenza (materiale) delle sentenze dei tribunali militari alleati. In: Il Foro italiano (1952), 2, pp. 19–23; Luigi MARMO, Sull'impugnabilità delle sentenze dei tribunali militari alleati. In: Il Foro italiano (1954), 4, pp. 39–46; Eutimio RANELLETTI, Il “diritto di sovranità” dello stato italiano e le sentenze di condanna dei tribunali militari alleati. In: Rivista giuridica Umbro-Abruzzese 4/5 (1954), pp. 309–310.

41 Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, serie speciale, n. 42, primo agosto 1944.

di sabotaggio.⁴² Il primo processo alleato nel territorio tornato sotto il governo italiano si celebrò a Salerno nell'aprile 1944, contro due persone accusate di alcuni furti presso la *British Army Post Office*, che furono condannate ciascuna a due anni di reclusione.⁴³

Una circolare del maggio 1944, specificò meglio i reati che dovevano essere trattati dalle *AM Courts* negli *un-occupied territories*, cioè tutti i casi gravi che riguardavano gli interessi alleati (spionaggio, sabotaggio, omicidio o ferimento in modo grave del personale alleato, i casi più gravi di furto o di possesso illecito di beni alleati, la manomissione delle munizioni o dei collegamenti telefonici o telegrafici) e quelli per i quali le sentenze dei tribunali italiani avrebbero potuto essere inadeguate.⁴⁴

Si trattava di direttive, comunque, non troppo rigide: i processi per i ferimenti del personale alleato, ad esempio, erano attribuiti di norma alle corti italiane, per motivazioni tanto politiche (dare al governo italiano il modo di dimostrarsi capace di amministrare il territorio sotto la sua giurisdizione) quanto pratiche (la carenza di personale alleato).⁴⁵

L'ingerenza alleata sui tribunali italiani, tuttavia, rimase forte, come dimostra una comunicazione del maggiore Cohen alla procura generale della Corte di appello di Bari del 4 maggio 1944 in cui affermava che era "desiderio degli Alleati che tutte le persone arrestate per violazioni commesse contro gli interessi degli Alleati siano puniti con la pena più severa possibile prescritta per tali reati"⁴⁶. Alla luce di questa richiesta, il procuratore generale Giuseppe De Santis scrisse al ministro di Grazia e Giustizia Vincenzo Arangio-Ruiz che non poteva fare appelli in questo senso "ai Magistrati giudicanti, dei quali mi è doveroso rispettare, anche in questo caso, la più perfetta indipendenza di giudizio"⁴⁷.

L'inefficiente funzionamento del tribunale di Bari costituiva, comunque, un problema agli occhi degli alleati. Il 24 ottobre 1944 il luogotenente colonnello Charles Fairman propose – per far fronte ai frequentissimi casi di furto di beni alleati nella zona di Bari – di ricominciare a processare davanti alle *AM Courts* gli accusati di tali reati, "with a view to such prompt and exemplary punishment as would have a deterrent effect upon the populace", anche se ciò avrebbe avuto delle conseguenze politiche importanti, perché avrebbe evidenziato un sostanziale fallimento del governo italiano.⁴⁸ La proposta fu accettata e il 21 novembre entrarono in funzione corti permanenti superiori e sommarie a Bari e a Bitonto, dove si trovava un deposito alleato da cui spesso venivano

42 ACC, 10000/142/20. Comunicazione di H.M. Dickie dell'11 marzo 1944.

43 ACC, 10000/142/381. Rapporto del colonnello Upjohn del 10 maggio 1944.

44 ACC, 10000/142/791. Comunicazione di D.E.S. Cousins, *R.L.O. Region 2*, del 28 maggio 1944.

45 Ibidem. Comunicazione del brigadiere Lush del 3 maggio 1944.

46 ACS, MGG, GAB, b. 6, f. 24, sf. 11. Comunicazione di Cohen del 4 maggio 1944.

47 Ibidem. Comunicazione di Giuseppe De Santis dell'8 maggio 1944.

48 The National Archives (United Kingdom), Public Record Office, War Office (TNA, PRO, WO) 204/2496. Lettera di C. Fairman del 24 ottobre 1944.

rubate munizioni.⁴⁹ Queste corti applicavano il Codice penale italiano⁵⁰ anche se adottavano le procedure alleate. La loro giurisdizione era limitata a pochi reati riconducibili a furto e sabotaggio (*pilfering and sabotage*):

“a. theft or improper possession of ammunition, equipment, stored or supplies, the property of the Allied Forces; b. damage to or interference with ammunition, equipment, stores or supplies, the property of Allied Forces; c. damage to or interference with military installation in depots in use by the Allied Forces; d. assault upon or interference with any member of the Allied Forces while engaged in the performance of any duty in connection with such ammunition, equipment, stores, supplies, installations or depots, the property of or is use by the Allied Forces.”⁵¹

Intanto, il 12 novembre, l'ammiraglio Ellery Stone, capo dell'ACC, aveva scritto al presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi per comunicargli la decisione di riaprire i tribunali alleati, con toni ben poco disponibili al dialogo: egli, infatti, lamentò i continui furti e atti di sabotaggio nella provincia di Bari a cui, seppur sollecitate, le autorità italiane non avevano fatto fronte, a causa delle lacune e delle insufficienze nel loro funzionamento.⁵²

Il governo italiano si oppose da subito alla nuova istituzione di queste corti, considerate “un palese atto di sfiducia verso l'opera della nostra magistratura”⁵³. Il 29 dicembre, Bonomi rispose a Stone, affermando di volersi concentrare

“sull'aspetto politico, di eccezionale gravità, che la questione riveste. Fin da quando, nello scorso giugno, assunsi l'incarico di presiedere il Governo del paese, l'intendimento di rafforzare con ogni mezzo il prestigio e l'autorità dello Stato democratico italiano, è stato il mio costante obiettivo [...]. Ciò [...] permette di apprezzare quanto il preannunziato provvedimento di istituire Tribunali Alleati nella zona di Bari e Bitonto rischi di pregiudicare gli sforzi che il Governo Italiano va compiendo in questo senso. E ciò appare tanto più grave in quanto il prestigio e l'autorità dello Stato verrebbero compromessi proprio in quelle regioni meridionali dove l'esperienza [...] ha dimostrato la necessità di un apparato statale forte e autorevole, per stroncare l'affiorare di forze subdolamente antinazionali che non facilitano lo sforzo bellico alleato e pregiudicano il contributo che il popolo italiano può e deve dare alla causa comune. [...] La prego dunque [...] di voler disporre affinché il provvedimento annunciato venga sospeso, evitando al Governo italiano una così grave menomazione delle sue funzioni essenziali”⁵⁴.

49 ACS, Ministero dell'interno (MI), Pubblica sicurezza (PS), Affari generali e riservati (AGR), A5G, Il guerra mondiale, Italia liberata, b. 2, f. “Tribunali militari alleati”. Copia delle lettera dell'Ufficio legale della Commissione alleata. Nelle stesse settimane, fu chiesta ripetutamente dalle autorità alleate locali l'istituzione di una *AM Court* anche a Nola per contrastare i furti di munizioni alleate, ma l'ACC rispose negativamente perché i tribunali italiani funzionavano lì in modo soddisfacente e perché il personale disponibile non era sufficiente (cfr. TNA, PRO WO 204/2496. Lettera di T.R. Henn del 9 dicembre 1944 e lettera di H.Y. Anderson del 31 dicembre 1944). Ciò, a mio avviso, dimostra che lo scopo degli alleati nella istituzione delle nuove *AM Courts* fosse quello di salvaguardare il proprio sforzo bellico e non una generica mancanza di fiducia nella magistratura italiana o un giudizio negativo sulle insufficienze della sua epurazione.

50 TNA, PRO WO 204/2496. Lettera di W.E. Behrens del 29 novembre 1944.

51 ACC, 10000/109/503. Comunicazione della *Civil Affairs Section* del 12 novembre 1944.

52 Ibidem. Lettera di Stone a Bonomi, 12 Nov 44. La traduzione in italiano è in ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), 1944–1947, b. 3553, f. 19.10, 23136.

53 Ibidem. Lettera del ministro Tupini del 27 novembre 1944 [la traduzione in inglese è in ACC, 10000/109/503. Note].

54 ACS, PCM, 1944–47, b. 3553, f. 19.10, 23136. Lettera di Bonomi a Stone del 29 dicembre 1944. La traduzione in inglese è in ACC, 10000/109/503.

Il 22 gennaio 1945, Stone controbatté a queste rimostranze, affermando di non potere venire incontro alle richieste italiane: l'ammiraglio, infatti, considerava il numero di reati troppo alto perché le corti italiane della provincia di Bari, menomate dalla carenza di personale, potessero farvi fronte velocemente. Quindi, il parallelo funzionamento delle corti alleate era essenziale tanto per la sicurezza militare – inficiata dall'incidenza dei furti nei depositi militari – quanto per lo sforzo bellico, tanto più che, secondo Stone, il ritorno in funzione delle *AM Courts* aveva già comportato una diminuzione dei reati.⁵⁵

Le corti militari alleate di Bari e Bitonto furono chiuse nel febbraio 1945 e i casi di loro pertinenza tornarono ai tribunali italiani⁵⁶: tra il novembre 1944 e il febbraio 1945 esse avevano celebrato circa seicento processi, per un totale di 846 imputati⁵⁷, ma il loro funzionamento non era stato esente da ritardi dovuti a problemi burocratici di vario tipo, quali l'irreperibilità dei testimoni⁵⁸.

Parallelamente, anche nei territori non ancora tornati sotto l'amministrazione del governo italiano, nonostante avessero ripreso a funzionare i tribunali italiani, rimanevano numerosi i casi in cui gli alleati avocavano a sé alcuni processi o influenzavano quelli celebrati dai tribunali italiani. Il 18 febbraio 1945, ad esempio, il maggiore Robert Hill, *Provincial Legal Officer* di Livorno, spiegando le nuove procedure sull'attribuzione dei processi alle corti alleate o a quelle italiane sull'isola d'Elba, dietro la formale garanzia di indipendenza dei tribunali italiani, diede "suggerimenti" e dichiarò "aspettative" che costituivano dei veri e propri dettami a cui attenersi:

"(a) I rapporti di arresto, per tutte le cause involgenti interessi Alleati, cioè per reati che potrebbero essere giudicati come violazioni ai proclami od ordini della AMG, devono essere sottoposti al Maggiore Riley, Ufficiale Provinciale per l'Isola d'Elba il quale deciderà se la causa debba essere giudicata da una Corte dell'AMG. A meno che la causa non sia molto seria, [...] il maggiore Riley, ve la restituirà perché la giudichiate in una corte Italiana, come violazione ad una legge Italiana. [...]

(c) L'AMG non deve e non tenterà di dettare a voi come dovrebbe e chi dovrebbe essere trovato colpevole. Comunque noi vogliamo che voi diate adeguate punizioni, a chi sarà trovato colpevole. La punizione imposta dovrebbe essere tale da servire come esempio agli altri. Una punizione consistente soltanto in una multa ha dimostrato di non avere esempio deterrente sugli altri [...]"⁵⁹

Infine, nel dicembre 1945 il governo militare dispose il ripristino dei tribunali militari alleati nei comuni di Pisa, Livorno e Collesalveti – rimasti sotto il diretto controllo dell'AMG fino alla fine dell'anno – per reati contro gli alleati e i loro

55 ACC, 10000/109/503. Lettera di Stone a Bonomi del 22 gennaio 1945 (la traduzione in italiano è in ACS, PCM, 1944–1947, b. 3553, f. 19.10, 23136). Secondo le relazioni del *Psychological Warfare Branch* (PWB), non esistevano però dati certi sulla diminuzione della criminalità (ACC, 10260/115/41. Monthly Report for December 1944).

56 ACC, 10260/115/41. Monthly Report for February 1945.

57 ACC, 10000/142/874. Rapporto di Boyd-Carpenter trasmesso dal colonnello Dawson il 7 marzo 1945.

58 ACC, 10000/142/873. Comunicazione di L.F. Dawson del 19 febbraio 1945.

59 ACC, 10000/142/851. Comunicazione di Hill del 18 febbraio 1945.

beni, a causa di una recrudescenza della criminalità⁶⁰ e della “slow and inefficient Italian penal procedure”⁶¹: rimasero in funzione fino alla fine dell’anno.

L’attività delle *Allied Military Courts*: processi e tipologie di reati

A partire dallo sbarco in Sicilia, i processi celebrati nella regione furono subito diverse centinaia al mese.⁶² Nel primo periodo, non era ancora stato firmato l’armistizio e “gli italiani erano ancora ufficialmente nemici e le forze alleate, un’armata di occupazione; la popolazione perciò doveva essere considerata come ostile”⁶³. La situazione siciliana era peculiare:

“La delinquenza in Sicilia era maggiore che in qualunque altra parte del continente italiano. Tutti i tribunali erano chiusi, il personale giudiziario era disperso od assente, e gli archivi distrutti. I pochi fabbricati rimasti in piedi erano occupati da unità militari. Soltanto al principio di ottobre fu possibile riattivare tutti i tribunali siciliani.”⁶⁴

Secondo un rapporto del 15 novembre 1943 del luogotenente colonnello William C. Chanler, *Chief Legal Officer*, tuttavia, i processi, per quanto numerosi, non riguardavano reati particolarmente gravi.⁶⁵

Con l’avanzata alleata nella penisola, le corti militari alleate continuarono la loro attività in Sicilia (*Region I*)⁶⁶ e iniziarono a funzionare anche nell’Italia meridionale peninsulare. Mentre nella *Region II* (Calabria e Basilicata) i processi furono sempre poco numerosi, nella *Region III* (Campania) si registrarono altissimi tassi di criminalità. In particolare, a Napoli fu necessario istituire quattro corti sommarie – di cui una nell’area del porto “with jurisdiction to try only persons accused of being in illegal possession of Allied property in that Area, unauthorised entry into the port, and leaving the shore in craft without authority”⁶⁷ – e una superiore in modo permanente.⁶⁸

Il caso di Napoli era quantitativamente tanto eccezionale da determinare molte difficoltà nel reperimento del personale necessario: la città, vista l’importanza strategica del suo porto, rimase sotto l’amministrazione diretta dell’AMG fino al dicembre 1945, nonostante il resto della Regione fosse stato restituito al governo italiano già nel febbraio 1944⁶⁹.

60 ACS, Ministero dell’interno (MI), Pubblica sicurezza (PS), Affari generali e riservati (AGR), A5G, Il guerra mondiale, Italia liberata, b. 2, f. “Tribunali alleati”. Fonogramma del prefetto Peruzzo del 12 dicembre 1945, ore 14.

61 ACC, 10000/142/406. Monthly Legal Report del 30 dicembre 1945.

62 Lamberto MERCURI (a cura di), Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e dalla Commissione alleata di controllo in Italia, Roma 1975, p. 18.

63 Ibidem, p. 15.

64 Ibidem, p. 18.

65 ACC, 10000/142/381. Report on functions and operation of Legal Division, AMGOT, from April 28th 1943 to November 1st 1943.

66 Tra il 12 luglio 1943 e il 31 gennaio 1944, nella *Region I* furono celebrati 11.369 processi. Cfr. ACC, 10000/142/383.

67 ACC, 10000/142/974. Quasi tutti questi processi erano per i reati di violazione del coprifuoco e furto e possesso illegittimo di beni alleati.

68 ACC, 10000/129/167. Report di Edgard Erskine Hume sulla *Region III* (9 Sept 1943–15 Dec 1943).

69 ACC, 10000/142/381. Rapporto del colonnello Upjohn del 9 febbraio 1944.

Nel febbraio 1944, come anticipato, le *Regions I, II e III* – escluso il comune di Napoli – tornarono al governo italiano e l'attività dei tribunali militari alleati fu sospesa. Essi continuarono a funzionare solo a Napoli, nelle province di Campobasso e Chieti, ancora situate nell'*VIII Army Area*, e in una striscia di territorio amministrata direttamente dalla V Armata, dove erano in corso le operazioni belliche. A Napoli i processi celebrati nel periodo successivo furono migliaia ogni mese: in qualche caso raggiunsero quasi i cinquemila. Per far fronte alla costante diminuzione del personale destinato agli affari legali, nel luglio 1944 il processo per alcuni reati – prostituzione, violazione del coprifuoco, possesso illecito di beni alleati di valore inferiore alle 10mila lire, violazione di alcune ordinanze regionali – passò ai tribunali italiani, a meno che non fossero tanto gravi da dover essere giudicati da un tribunale superiore.⁷⁰

Nel mese di giugno, fu liberata la zona di Roma: gli eserciti alleati passarono in questa zona molto velocemente e, per questo, i processi per reati come il furto o il possesso illecito di beni alleati furono di gran lunga inferiori a quanto avvenne nell'Italia meridionale.⁷¹ Lo stesso non si può dire, invece, della Toscana, liberata tra giugno e luglio: qui i soldati alleati rimasero per mesi, in un contesto di criminalità piuttosto alta, come evidenziano i dati di tutto il periodo, che registrano sempre oltre mille processi al mese con stime costantemente in crescita.⁷² La situazione più difficile era quella di Livorno, con il suo porto controllato e gestito direttamente dagli alleati, il fulcro intorno a cui si concentravano continui furti e commerci illeciti: nell'ottobre 1944, il colonnello Richard Wilmer evidenziò “signs of developing into a small edition of NAPLES. It is hoped that there will soon be established a special ‘Port Court’ to deal with petty offences (chiefly theft) in the port”⁷³.

Alcuni dei processi celebrati, per quanto privi di risonanza dell'opinione pubblica, meritano particolare attenzione perché mettono in luce cosa si intendesse per “severità” delle sentenze. Ad esempio, nel dicembre 1944⁷⁴, nella *Region V* (Abruzzi e Marche), una corte generale condannò un uomo a dieci anni di reclusione per l'omicidio di un alleato: sentendo alcuni rumori, durante la notte, nel suo porcile, il reo aveva sparato all'ombra che si muoveva nel buio, senza neanche capire di chi o cosa si trattasse.⁷⁵ Era questo, probabilmente, il frutto della scelta di emanare sentenze che avessero un effetto deterrente.

70 ACC, 10000/142/385. Report on the work of the Legal Division, Region 3 del 4 luglio 1944.

71 ACC, 10000/142/386. Monthly Report del 2 luglio 1944.

72 Nel febbraio 1945, i processi celebrati in Toscana furono ben 1.811 (cfr. ACC, 10000/142/395. Table of cases tried within the Region during the February 1945), nel marzo 1945 superarono i 2.500, di cui 1.800 solo tra Livorno e Firenze (cfr. ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 aprile 1945 e ACC, 10000/142/395. Table of cases tried within the Region during the March 1945). Nell'aprile 1945 si scese a 1.526 processi, anche a causa del trasferimento al nord del personale alleato (cfr. ACC, 10000/142/395. Table of cases tried within the Region during the April 1945).

73 ACC, 10000/142/395. Table of cases tried within the Region during the September 1944.

74 ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 gennaio 1945.

75 ACC, 10000/142/387. Monthly Report for December 1944.

Nel marzo 1945, a Firenze, “a gang of 3 Italian soldiers set upon some Allied soldiers and an Italian girl who was with them, separated the girl from her companions and cut off a large part of her hair. In the struggle one of the Allied soldier was stabbed”⁷⁶. I soldati italiani furono condannati a 10 anni di carcere e “as a result the number of offences of this type has decreased substantially”: anche qui l’accento, quindi, fu posto sull’effetto deterrente.

Al di là del caso toscano, fino alla fine della guerra, la maggior parte dei processi si celebrarono nell’Italia meridionale e proprio nei primi mesi di occupazione. In un rapporto di Campbell sui *Cases tried in Allied Military Courts from Jul. 43 to 30 Oct. 44*, si parlava per il periodo di 57.972 provvedimenti processuali, di cui 11.977 in Sicilia, 29.578 in Campania, 7.348 in Toscana⁷⁷. Una comunicazione del 26 maggio 1945 sulle *Activities of Legal Sub-Commission* tra il primo novembre 1944 e il primo maggio 1945 parlò, poi, di 26.686 processi nelle corti militari alleate: 24.988 presso quelle sommarie, 1.576 presso quelle superiori e 122 presso quelle generali (inclusi 38 processi per spionaggio)⁷⁸.

Secondo questi dati, dunque, i processi presso le *AM Courts* dal luglio 1943 al maggio 1945 sarebbero stati 84.658. La cifra sarebbe in linea con quanto si legge nel *Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e dalla Commissione alleata di controllo in Italia*, secondo cui al primo maggio 1945 i tribunali militari alleati avevano discusso 82.892 casi⁷⁹, anche se non è chiaro se si riferisca a tutti i processi celebrati o se solo a quello sottoposti a revisione. Essa, però, è molto più bassa di quella di 143.642 processi proposta da Campbell nel 1947 (e poi ripresa da Harris), che la considera comunque al ribasso rispetto a un totale che, a suo avviso, supererebbe i 150mila⁸⁰. Forse, in questo articolo, Campbell confonde il numero di processi con quello degli imputati o dei capi di imputazione, anche se nella sua esposizione sembra riferirsi chiaramente ai primi.

I tribunali militari alleati continuarono a funzionare nelle zone ancora sottoposte all’amministrazione dell’AMG (i comuni di Napoli, Livorno, Pisa, Collesalveti e, fino ad agosto, Ancona; le regioni del nord restituite il 31 dicembre 1945; la Venezia Giulia e Trieste)⁸¹ anche dopo la fine della guerra. Gli alleati, inoltre, conservarono il diritto a convocare apposite corti alleate per processare alcuni reati anche nelle zone tornate sotto l’amministrazione del governo italiano.

Nel maggio 1945, nelle regioni settentrionali appena liberate si celebrarono pochi processi – circa trecento – presso i tribunali alleati, quasi tutti per

76 ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 aprile 1945.

77 ACC, 10000/142/21. Lettera del luogotenente colonnello Campbell del 5 dicembre 1944.

78 ACC, 10000/142/57. Relazione del 26 maggio 1945.

79 MERCURI, *Resoconto*, p. 79.

80 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 204.

81 Il 10 maggio 1945 furono restituite al governo italiano le province di Grosseto, Siena, Arezzo, Terni, Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona, il 19 giugno quelle di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con le eccezioni di cui sopra.

violazioni del coprifuoco e delle restrizioni sugli spostamenti.⁸² Si trattava, evidentemente, di imputazioni destinate a cessare con la fine delle ordinanze relative allo stato di guerra. Singolare è il caso della Lombardia, dove gli alleati avevano sperato, “in view of the conditions existing in this area”, di evitare un moltiplicarsi dei processi presso i loro tribunali, anche se poi il graduale incremento della legislazione dell’AMG e la notevole diffusione di armi avevano reso impossibile questa politica: una quarantina di processi si celebrarono a Milano e provincia, tutti per violazione del coprifuoco o per possesso illecito di proprietà alleata.⁸³

Nel giugno 1945, il governo militare alleato terminò le sue funzioni in Toscana: eccetto che nelle tre zone militari di Napoli, Livorno e Ancona, dunque, le corti militari alleate funzionarono nei mesi successivi solo nelle regioni settentrionali.⁸⁴ In queste ultime, il numero di processi che celebrarono rimase, generalmente, basso: la maggior parte di essi riguardava il possesso illecito di armi o di proprietà alleata. Il problema del possesso di armi era particolarmente sentito dagli alleati nella *Emilia Region*, dove era legato al rischio derivante dai consensi ottenuti dai comunisti e ai frequenti casi di uccisioni di fascisti ed ex fascisti.⁸⁵

Nella *Venezie Region* (province di Udine, Trento, Bolzano, Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Treviso) e nella *Venezia Giulia Region*, invece, un certo numero di processi riguardò nei mesi successivi i disordini politici (reati contro il *good order*), soprattutto, con il procedere dei dialoghi per il trattato di pace, quelli per l’italianità di Trieste. Ad esempio, nel novembre 1945 nella Venezia-Giulia, le corti sommarie processarono 275 persone, di cui 51 per reati contro il “*good order*” in seguito alle dimostrazioni di Trieste del 3 e del 4 novembre, mentre le corti sommarie ne processarono 33.⁸⁶

A partire dall’agosto 1945, comunque, cominciò a registrarsi una diminuzione nel numero dei processi celebrati dalle corti militari alleate in tutte le regioni (eccetto che nella Venezia Giulia), anche se quelli per possesso di armi e di beni alleati rimasero numerosi. Continuarono a funzionare anche alcune *General Courts*, per i reati di omicidio e di falso nummario: tra esse, quella di Vicenza che nel settembre 1945 processò i responsabili dell’eccidio di Schio.⁸⁷ La notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, infatti, un gruppo di ex partigiani garibaldini aveva fatto irruzione nel carcere di Schio, in provincia di Vicenza (zona allora sottoposta all’AMG), che ospitava 91 persone imputate di collaborazionismo e attività fascista in attesa di processo e otto detenuti comuni. Allontanati questi ultimi e alcuni sospettati di fascismo con responsabilità minori, il gruppo aprì il fuoco sugli altri detenuti: quarantasette persone morirono sul colpo e

82 ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 giugno 1945.

83 ACC, 10000/142/404. Monthly Report for May 1945.

84 ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 luglio 1945.

85 ACC, 10000/142/397. Monthly Report for June 1945.

86 ACC, 10000/142/407. Report of Legal Division for November, 1945.

87 ACC, 10000/142/382. Abridged Monthly Report del 10 ottobre 1945.

ventiquattro rimasero ferite. Tra esse, sette decedettero nei giorni successivi⁸⁸, per un totale di cinquantaquattro morti. Dopo due mesi di indagini, gli alleati arrestarono sette dei quindici ex-partigiani ritenuti responsabili dell'eccidio (gli altri otto si erano trasferiti in Jugoslavia). Il processo si svolse, presso una corte generale, tra il 6 e il 13 settembre 1945: secondo la storica Sarah Morgan, esso fu corretto dal punto di vista procedurale, ma non c'era dubbio che "gli alleati inquadrarono l'eccidio come un caso di 'violenza rossa' premeditata, cercando di trasformare gli avvenimenti di Schio in un caso esemplare"⁸⁹.

Due degli imputati furono assolti in quanto estranei ai fatti, due furono condannati all'ergastolo e tre alla pena di morte. Nel dicembre 1945, tenendo conto che la legislazione italiana aveva, nel frattempo, abolito la pena capitale nelle zone tornate sotto la sua amministrazione, l'ammiraglio Stone commutò le tre sentenze a morte in ergastolo.⁹⁰ Egli, tuttavia, prese questa decisione in base al suo potere discrezionale, senza concedere alcun riconoscimento alla sovranità italiana sul territorio, per quanto occupato dall'AMG.

Nel mese di ottobre 1945, nella maggior parte delle Regions le corti militari alleate avevano ormai cessato le loro funzioni, ma già nel mese successivo, a Napoli, a Livorno e a Pisa fu necessario riaprirne alcune a causa di un aumento della criminalità e dell'incapacità dei tribunali italiani di farvi fronte.⁹¹

Al 31 dicembre 1945, tutti i territori italiani – eccetto Trieste e alcune zone della Venezia Giulia – tornarono al governo italiano: le *Allied Military Courts* cessarono le funzioni, anche se gli alleati conservarono il diritto di poterle convocare nuovamente fino alla ratifica del trattato di pace – poi avvenuta nel settembre 1947 –, che avrebbe contrassegnato la fine delle ostilità e del regime armistiziale.

Eccetto casi eccezionali, dunque, dal gennaio al dicembre 1946 (per il periodo successivo le statistiche diventano frammentarie e i dati inconsistenti), le uniche corti militari alleate attive rimasero quelle della Venezia Giulia e della provincia di Udine. Per quanto l'andamento del numero di processi fosse altalenante, essi si contavano a centinaia ogni mese. In Venezia Giulia, soprattutto, si celebrarono numerosi processi presso corti superiori e sommarie per *offense against good order*, dovute alle *civil disturbances* che verificavano nella zona in relazione alla questione dell'attribuzione all'Italia o alla Jugoslavia. Nel luglio 1946, inoltre, furono celebrati anche dei processi presso corti generali:

88 Cfr. Sarah MORGAN, *Rappresaglie dopo la Resistenza. L'eccidio di Schio tra guerra civile e guerra fredda*, Milano 2002; Eric STEIN, *Application of the Law of the Absent Sovereign in Territory under Belligerent Occupation: The Schio Massacre*. In: *Michigan Law Review* 46 (Jan. 1948), 3, pp. 341–370.

89 MORGAN, *Rappresaglie*, pp. 37–39.

90 STEIN, *Application of the Law*, p. 343.

91 ACC, 10000/142/406. *Monthly Legal Report* del 30 dicembre 1945.

a Trieste, sette membri della *Venezia Giulia Police Force*⁹², accusati di omicidio e di violenze per aver sparato contro una folla di manifestanti durante una dimostrazione piuttosto turbolenta, furono assolti.

Queste cifre, tuttavia, prese singolarmente dicono molto poco. È necessario, quindi, analizzare anche il tipo di reati per i quali si veniva processati e condannati. In generale, secondo Campbell, pochi furono i processi per collaborazionismo e spionaggio, mentre molto frequenti furono quelli per possesso di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. L'imputazione più frequente era quella che implicava la distruzione, il danneggiamento, il furto e il possesso delle proprietà alleate (*theft and possession*).

I processi per furto furono molto numerosi, soprattutto nel porto di Napoli, ma non era semplice trovare persone nell'atto di rubare e, quindi, condannarle per questo: la maggior parte degli imputati, quindi, furono giudicati per il meno grave reato di *wrongful receiving or possession*, la cui persecuzione sembrava fondamentale per fronteggiare l'incipiente fenomeno del mercato nero.⁹³ Tuttavia, la definizione di "possesso illecito" generava perplessità e interrogativi: per essere definito tale, il possesso doveva essere frutto di un'attività criminale o poteva esserlo per la semplice mancanza di legittimità a detenere un bene? Gli italiani, infatti, potevano aver ricevuto razioni e sigarette dai militari alleati che pensavano di essere legittimati a disporre dei propri beni.⁹⁴ Per quanto si trattasse di traffici diffusi, non era, però, chiaro se i militari alleati avessero o meno il diritto di donare o vendere i beni che acquistavano a prezzo ridotto presso i loro spacci, oppure a scambiare il cibo e le sigarette fornitigli dall'esercito.

Molti processi riguardavano il possesso di quantità irrisorie di cibo alleato, spesso ottenuto dagli alleati stessi in cambio di altri beni (verdura e frutta fresche) e servizi (lavaggio dei vestiti, lucidatura delle scarpe, prostituzione), legali o meno. Ad esempio, tra le richieste di revisione delle condanne, si trova il caso di *Ciro A.*, condannato a Napoli, nel novembre 1943, a sessanta giorni di prigione e 5mila lire di multa perché trovato in possesso di una scatola di "razione k".⁹⁵ Casi davvero irrilevanti come questo si contarono a decine, tanto che, alla fine del 1943, lo stesso generale Hume si disse sollevato perché le autorità alleate avevano deciso di non perseguire più il possesso di una o due lattine di cibo alleato, anche perché "since food was scarce, arrest and conviction were ineffective as a deterrent"⁹⁶.

92 La *Venezia Giulia Police Force*, detta anche Polizia civile, era un corpo di polizia costituito dagli alleati prima nella Venezia Giulia (Zona A) e, dopo il 1947, nella zona del Territorio Libero di Trieste. Mentre gli ufficiali superiori erano tutti britannici o statunitensi, quelli di grado inferiore, i sottufficiali e le guardie erano italiani. In questo processo gli imputati erano, chiaramente, di italiani, accusati in base agli articoli 110, 582, 583 e 584 del Codice penale italiano per omicidio preterintenzionale e lesioni personali.

93 WILLIAMS, *Allies and Italians*, pp. 94–96.

94 *Ibidem* p. 95.

95 ACC, 10000/142/943. Rapporto del luogotenente colonnello Shields del 18 novembre 1943.

96 ACC, 10000/129/ 167. Report di Edgard Erskine Hume sulla Region III (9 Sept 1943–15 Dec 1943).

Tra le autorità alleate, comunque, si sviluppò un serrato dibattito sulla possibilità o meno per i loro militari di disporre delle razioni e dei beni che ricevevano dall'esercito: questo problema si fece più consistente alla fine del 1943, quando, con l'apertura degli spacci alleati, i soldati cominciarono a potere acquistare liberamente beni.

Interrogato in proposito, il colonnello Harold D. Le Mar affermò che non esistevano disposizioni che regolassero la legittimità di vendere o regalare beni acquistati presso gli spacci.⁹⁷ In realtà, però, il 14 novembre 1943 il *War Department* statunitense aveva stabilito che “the resale by Military personnel of merchandise purchased at retail in an Army exchange is prohibited”⁹⁸. In una situazione di tale confusione tra gli stessi vertici dell'esercito alleato, era facile comprendere quanti dubbi potessero avere i giudici che celebravano i processi, timorosi che la legalizzazione di questi scambi potesse incrementare il mercato nero.⁹⁹

Il commercio e lo scambio – e quindi il possesso – di beni alleati continuarono, comunque, a essere severamente puniti dalle leggi: in un articolo dell'inizio di luglio 1944, *Stars and Stripes*, il giornale diretto ai soldati statunitensi, ricordò che “any civilians to whom they sell military goods – including cigarettes, clothing and food – will be brought to trial if caught”¹⁰⁰. Anche le istruzioni distribuite nel giugno 1944 per l'istituzione delle corti militari alleate nella Toscana appena liberata erano chiare e affermavano che il fatto di aver ricevuto un bene alleato come regalo non fosse sufficiente a giustificarne il possesso.¹⁰¹

Frequenti erano anche i processi per il taglio e il furto dei fili delle linee telefoniche: dal punto di vista militare, essi ostacolavano le comunicazioni tra il fronte e le retrovie e, quindi, erano considerati atti di sabotaggio punibili con la morte. Comuni anche i processi per omicidio di membri delle forze armate alleate, per spostamenti senza permesso di circolazione, per falso nummario, per violazioni del coprifuoco.¹⁰²

Tra i processi per omicidio, si annovera quello, il primo celebrato da una corte generale nella Roma liberata, contro il gappista Rosario Bentivegna, tra gli autori dell'attentato di via Rasella. Nel luglio 1944, egli fu condannato a diciotto mesi di carcere per aver ucciso, nel primo pomeriggio del 5 giugno, il tenente della Guardia di Finanza Giorgio Barbarisi. Secondo l'ex partigiano, quel pomeriggio, mentre nella città appena liberata ancora si combatteva contro i tedeschi ed egli ricopriva il ruolo di “comandante di un servizio d'ordine

97 ACC, 10000/142/567. Lettera di Shields e risposta di Le Mar.

98 Ibidem. Comunicazione del War Department del 19 novembre 1943.

99 Ibidem. Lettera di Wilmer del 5 marzo 1944.

100 Seven Italians Draw Jail Terms. In: *Stars and Stripes*, 1 July 1944.

101 ACC, 10000/142/395. Legal Instruction No. 1 del giugno 1944.

102 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 200.

pubblico presso la sede del Pci e de 'l'Unità'¹⁰³, aveva sorpreso due uomini mentre strappavano alcune copie del giornale comunista dalla bacheca esterna all'edificio e gli aveva intimato di fermarsi:

“Ma quelli mi risposero con aria sprezzante, ribattendo a brutto muso con quale diritto osassi intervenire. Uno dei due, quello più lontano da me, estrasse la rivoltella e fece fuoco per primo, ma non mi colpì [...]. L'altro, che mi era più vicino, mise il colpo in canna e puntò la pistola contro di me. Solo allora estrassi la pistola che avevo in tasca e sparai contro quest'ultimo: cadde al primo colpo, mentre quello che aveva sparato per primo fuggiva.”¹⁰⁴

Dopo qualche giorno, leggendo sui quotidiani che si stava cercando l'assassino di Barbarisi, Bentivegna – che pure era già stato identificato dalla polizia alleata dopo l'incidente – si recò al comando alleato per chiarire la situazione. Lì, però, fu arrestato con l'imputazione di omicidio per aver agito “impulsively in legitimate defence”. L'accertamento dei fatti non era, però, lo scopo del processo, come ammisero gli stessi alleati:

“We the Allies are urging the Italian partisans to create confusion and disorder behind the German lines, and we impose standards of peace-time law and order upon them [...] This is what the Allied prosecutor during the trial said: ‘We must not forget that the purpose of this court is that of safeguarding public order.’”¹⁰⁵

Bentivegna ha ricordato nelle sue memorie che, attraverso il suo processo, “si voleva ottenere una condanna esemplare per ribadire il potere del governo militare alleato nei confronti di qualsiasi cittadino italiano ‘cobelligerante’, tanto più se si trattava di un attivo partigiano in peccato mortale di comunismo”¹⁰⁶. Il 20 luglio, l'ex gappista fu condannato a diciotto mesi di reclusione per “*eccesso colposo di difesa e omicidio colposo, con l'attenuante di aver agito in eccesso d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui*”¹⁰⁷.

Dopo la presentazione dell'istanza di revisione, il colonnello Richard H. Wilmer, agendo in nome del *Chief Commissioner*, annullò sia l'accusa e sia la sentenza contro l'ex gappista. Secondo lui, l'omicidio era stato un atto di legittima difesa, anche perché la decisione di sparare era stata presa in una frazione di secondo, un tempo troppo breve per poter valutare cosa fosse “proporzionato all'offesa”¹⁰⁸. Tanto più, come aggiunse in un'altra relazione, nel pomeriggio del 5 giugno, “doubtless when the atmosphere was fraught with electricity and feelings ran high”¹⁰⁹.

103 ROSARIO BENTIVEGNA, Senza fare di necessità virtù. Memorie di un antifascista, Torino 2011, p. 175.

104 Ibidem, pp. 177–179. Cfr. anche Idem, Achtung Banditen! Roma 1944, Milano 1983, pp. 228, 231.

105 ACC, 10000/142/573. Comunicazione del 24 luglio 1944.

106 BENTIVEGNA, Senza fare di necessità virtù, pp. 179–181. In nota, si legge che “la Corte era formata dai più alti esponenti della magistratura militare anglo-americana, il colonnello H.G. Wilmer, presidente del tribunale, il tenente colonnello Jan Campbell, il maggiore Robert C. Hendrickson e il tenente Louis A. Sabatino, in qualità di prosecutor e cioè di Pm” (Ibidem, p. 179, nota 3).

107 Ibidem, p. 185.

108 ACC, 10000/142/574. Comunicazione di Wilmer del 14 agosto 1944.

109 Ibidem. Comunicazione di Wilmer del 13 agosto 1944.

I casi così eclatanti, comunque, non furono numerosi: la maggior parte dei processi riguardarono reati minori, tra cui quello di aver pronunciato “parole ostili” verso le forze alleate (punito con due anni di reclusione)¹¹⁰, o di trasportare “maiali mentre il permesso rilasciato era esclusivamente per il trasporto di materiale da costruzione”¹¹¹. Harris, come Campbell, concluse che i reati contro gli alleati furono in generale pochi e commessi solitamente dopo provocazione: “Except in the case of agents deliberately ‘planted’ by the Germans, crimes of anti-Allied intent there were practically none – a striking contrast to conditions in German occupied Italy”¹¹².

Per crimini gravi, comunque, furono inflitte – e poi eseguite – delle condanne a morte, la maggior parte nei processi per spionaggio, celebrati dalle corti generali e non dalle corti marziali per alleggerire i compiti del personale militare, impegnato nel proseguimento della guerra.¹¹³

Le *Allied Military Courts* in Italia. Un bilancio

Nonostante il giudizio sostanzialmente positivo di Campbell e Harris, il funzionamento delle *AMG Courts* si scontrò con molte difficoltà: per prima, quella di reperire interpreti capaci e giuristi (*lawyers*) qualificati, che potessero assistere le corti.¹¹⁴

Anche le tempistiche dei processi erano molto variabili e, a volte, molto lunghe. Norman Lewis, antropologo e agente dell'*Intelligence Corps* britannico, si interessò ad esempio al caso di Antonio Priore, un pover'uomo accusato di aver tagliato un cavo telefonico per venderne il rame: nel suo diario annotò che “lo processeranno tra una settimana – o forse tra due settimane, o magari tre, a seconda del carico di lavoro del tribunale. Nel frattempo la moglie potrebbe anche morire sola nella sua baracca”¹¹⁵. Lewis non riponeva molta fiducia nella giustizia alleata e nel suo diario descrisse il funzionamento delle *AMG Courts* con toni quasi grotteschi: gli agenti della *Military Police* che agivano come *prosecutors* perdevano gli appunti sui casi e i processi venivano rinviati perché i testimoni non si presentavano o i documenti processuali – e gli imputati stessi, in stato di arresto – non si trovavano.¹¹⁶

110 ACC, 10000/142/944. Foglio di accusa di Achille M.

111 ACC, 10000/142/947. Foglio di accusa di Armando D.

112 HARRIS, *Allied Military Administration*, p. 368. Si potrebbe obiettare che il confronto con i crimini nell'Italia occupata dai nazisti sia poco convincente, perché si trattava di un contesto di guerra mentre l'Italia in cui operavano gli alleati viveva una situazione post-armistiziale. In realtà, dal punto di vista formale e diplomatico, l'armistizio non interrompe lo stato di guerra, che viene meno solo l'entrata in vigore del trattato di pace. Soprattutto, però, l'osservazione di Harris mi sembra avere un certo valore perché, in generale e per ammissione degli stessi alleati, non erano rari i contesti in cui tra gli italiani era diffusa la retorica del “si stava meglio quando si stava peggio”, con riferimento all'occupazione nazista. Per una panoramica limitata al caso romano, mi permetto di rinviare a Ilenia ROSSINI, “Si stava meglio quando si stava peggio”. I romani e gli alleati. In: Francesco BARTOLINI/Bruno BONOMO/Francesca SOCRATE (a cura di), *Gli spazi della storia. Studi per Vittorio Vidotto*, Roma/Bari 2013, pp. 131–146.

113 TNA, PRO WO 204/2498. Lettera di Charles M. Spofford del 16 aprile 1945.

114 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 198.

115 Norman LEWIS, *Napoli '44*, Milano 1998 (ed. or. 1978), pp. 95–96.

116 *Ibidem*, pp. 99–101.

Anche la curiosa descrizione di una giornata di processi presso la corte sommaria di Livorno, pubblicata sul *Sunday Stars and Stripes Magazine* del primo aprile 1945, evidenziò tutta la confusione che regnava durante lo svolgimento dei dibattimenti alleati, a cui affluivano moltissime persone, quasi si trattasse di uno spettacolo pubblico: “Summary court is a kind of military police court, and like a police court, it mixes law with informality”¹¹⁷.

Le sentenze, inoltre, erano variabili e si fecero più pesanti col tempo, anche per l’iniziale inesperienza del personale legale.¹¹⁸ Il citato Antonio Priore fu condannato, dopo numerosi rinvii del suo processo, a tre anni, ma secondo Lewis se egli

“fosse stato portato in tribunale il giorno originariamente fissato per il processo, se la sarebbe cavata con una multa – come tutti i tagliatori di cavi in quel momento. Visto però che in carcere non erano riusciti a trovarlo, l’udienza era stata aggiornata di una settimana, durante la quale le multe erano state accantonate a favore di pene detentive fino a un massimo di sei mesi. Un fallito tentativo di trovare Priore aveva fatto slittare il processo a oggi, quando il minimo della pena per il taglio di cavi è diventato di tre anni”¹¹⁹.

Secondo Lewis, inoltre, le condanne seguivano una vera e propria logica di classe:

“Abbiamo riempito la prigione di poveracci come quel mezzo matto di Antonio Priore, condannati a lunghe pene detentive per reati di poco conto, mentre i pesci grossi [...] ne sono usciti indenni. I testimoni sono svaniti nel nulla, oppure hanno ritrattato le loro deposizioni. [...] Spesso l’accusa ha ingarbugliato il caso, e ogni volta, accidentalmente o per un preciso disegno, sono scomparsi documenti fondamentali. Sappiamo dagli informatori di almeno un caso in cui a uno dei nostri giudici, durante una cena, è stata offerta una grossa somma per assolvere qualcuno sotto processo. Non sapremo mai se quel giudice ha accettato o meno, ma l’imputato è stato ritenuto non colpevole. [...] Giustizia non è stata fatta, mai.”¹²⁰

Lo stesso giudizio critico sul funzionamento delle corti militari alleate traspare anche dalle pagine del diario dell’avvocato Nino Contini, ebreo ferrarese iscritto al Partito d’azione che dall’inizio del 1944, a Napoli, lavorò come *prosecutor* e come *chief clerk* presso i tribunali alleati: egli ne evidenziò le lungaggini burocratiche, lo scarso rispetto delle procedure, la poca attenzione per i diritti degli imputati che, spesso colpevoli di reati lievi, subivano pesanti condanne.¹²¹

Gli italiani giudicarono l’attività delle *AM Courts* con pareri contraddittori. Ad esempio, secondo un rapporto del PWB del 2 ottobre 1944 sulla Toscana, il tono paternalista con cui i tribunali alleati annunciavano i loro verdetti era malvisto dalla popolazione: “Italy is not a colony, is the general protest”¹²².

117 Il ritaglio è in ACC, 10000/142/57.

118 WILLIAMS, *Allies and Italians*, pp. 97–98.

119 LEWIS, *Napoli '44*, p. 107.

120 *Ibidem*, pp. 166–167.

121 Gloria CHIANESE, Nino Contini, giovane antifascista e azionista nel Regno del Sud. In: Bruno e Leo CONTINI (a cura di), *Nino Contini (1906–1944): quel ragazzo in gamba di nostro padre. Diario dal confino e da Napoli liberata*, Firenze 2012, p. 69.

122 ACC, 10000/125/261.

Insoddisfatto del loro funzionamento si mostrò anche il sindaco di Riccione Adelmo Vivarelli che, nel novembre 1944, espresse giudizi molto duri sul cieco funzionamento della giustizia alleata poiché, “per ironia della sorte, in qualche caso s’è verificato che proprio i meno colpevoli e per infrazioni lievi, sono stati condannati per servire da monito a tutta la categoria”¹²³.

Non mancarono, tuttavia, giudizi positivi, come quelli pubblicati il 24 marzo 1945, sul Giornale dell’Umbria: “The recent sentence of the General Court and others of the Allied Courts, inspired by serene impartiality, are a lasting element for an effective rapprochement between our people and the victorious Allied Nations”¹²⁴. Questo commento si riferisce probabilmente a un processo presso una corte generale di cui fu presidente Campbell: un uomo, responsabile dell’omicidio di un soldato alleato, affermò di aver agito senza premeditazione e in seguito a una grave provocazione. Quando il tribunale emise una condanna a solo due anni di reclusione, la numerosa folla che riempiva l’aula irruppe in un applauso e “in the next issue of *Corriere di Umbria* there was a long article contrasting on the one hand the justice and reasonableness of the Allied Military Courts and on the other hand the brutality of the German regime under which the killing of one German soldier normally involved not only the death of the killer (if caught) but also of ten innocents by way of reprisal”¹²⁵.

Nel lungo periodo il giudizio sul funzionamento delle corti militari alleate non sembra essere stato negativo, soprattutto per quanto riguarda la loro influenza su una nuova definizione del diritto penale nell’Italia postfascista: come scrisse Campbell, “many Italian expressed the hope that some features of the Anglo-American procedure might be incorporated into the Italian system”¹²⁶. Gli influssi benefici della norma processuale alleata e del *common law* furono

123 ACS, MI, GAB, 1944–46, b. 80, f. 6809 “Forlì – Malcontento della popolazione della provincia verso gli alleati”. Lettera del 17 novembre 1944.

124 ACC, 10000/142/382. Legal Sub-Commission Monthly Report del 14 aprile 1945.

125 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, p. 202. Sul funzionamento dei tribunali nella RSI, cfr. Toni ROVATTI, *I tribunali speciali nella Repubblica sociale italiana*. In: Luigi LACCHÈ (a cura di), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, Roma 2015, pp. 279–297. Si potrebbe obiettare che il confronto sia poco fondato perché l’attività delle corti militari alleate iniziò dopo l’armistizio, anche se prima del trattato di pace, mentre l’amministrazione della giustizia nell’Italia nazi-fascista costituiva anche una politica ideologica in tempo di guerra. A quanto già osservato nella nota 1 e nella nota 112, aggiungo che, come ha scritto lo storico Jeffrey Gaab in una recensione del già citato libro *The Restoration of Justice in Postwar Hesse*, “in the twentieth century, military occupation became the extension of war by other means. This was true in Germany after World War II. The Allies used military occupation to rebuild German political institution according to Western liberal standards” (Jeffrey S. GAAB, *Review of The Restoration of Justice in Postwar Hesse, 1945–1949*. In: *Central European History* 41 [2008], pp. 330–332): credo che questa osservazione si possa estendere anche all’Italia dove, quindi, il valore propagandistico nell’amministrazione della giustizia sarebbe lo stesso.

126 CAMPBELL, *Some Legal Problems*, pp. 205–206.

numerosi, tra tutti una ridefinizione della custodia preventiva, in seguito allo stupore alleato per la sua eccessiva durata in Italia.¹²⁷

Questi giudizi positivi sono, forse, troppo netti per essere accettati *in toto*, ma effettivamente, dopo oltre due decenni di fascismo, anni di guerra e – in alcune zone – mesi di durissima occupazione nazista, sia pure nella loro confusione e nella discrezionalità di molte sentenze, le *Allied Military Courts* rappresentarono una fase di passaggio necessaria per l’instaurazione di una nuova forma di stato e di governo.

Ilenia Rossini, *Allied Military Courts*. Die Alliierten und die Kriegsjustiz in Italien

Ab Sommer 1943 sahen sich die Alliierten in Italien mit dem Problem der öffentlichen Ordnung konfrontiert, die sie den eigenen Streitkräften für einen ruhigen Vormarsch in Italien zu garantieren bestrebt waren. In der Ansicht, dieses Ziel nur mit einem schnellen und effizienten Justizapparat erreichen zu können, und in der Erwartung, die italienischen Justizbehörde vom Vermächtnis des faschistischen Regimes zu säubern, wurden in den von dem *Allied Military Government* (AMG) unterstellten Gebieten Straferichte (als *Allied Military Courts*, *AM Courts* oder *AMG Courts* bezeichnet) errichtet. Sie waren für italienische Zivilisten zuständig, die wegen Kriegsverbrechen gegenüber den alliierten Streitkräften und deren Angehörigen oder wegen Nichtbeachtung von alliierten Verordnungen oder in einigen Fällen wegen Verletzung italienischen Rechts angeklagt waren.

Diese Gerichte waren für den Demokratisierungsprozess Italiens nach dem faschistischen *Ventennio* von grundlegender Bedeutung – umso mehr überrascht, dass die Geschichtswissenschaft diesem Thema bislang äußerst geringe Aufmerksamkeit geschenkt hat.

127 Mario PISANI, *Italia – Stati Uniti. Cooperazione in materia penale*, Milano 2007, pp. XI–XII. Per esempio, come hanno scritto Coles e Weinberg, “in Sicily the CAO’s spent weeks rescuing from Italian jails wretches who had long been languishing there without benefit of trial” (COLES/WEINBERG, *Civil Affairs*, p. 372). Ciò è confermato da una relazione della *Public Safety* della *Region 3* del 15 dicembre 1943 (“Police were instructed to discontinue the Italian practice of holding civilians in jail pending investigation, which resulted in persons being imprisoned for long periods without trial. They were told to comply with Proclamation 13, Article I, which prohibits detention without specific charge”, cit. in *Ibidem*, p. 379) e da un rapporto della *Legal Division* siciliana sul periodo luglio 1943–febbraio 1944, in cui si legge che “immediate action was necessary in regard to persons awaiting trial, many of whom were found to have been in detention for months and even years. In these cases arrangements had to be made with the Italian legal authorities for the grant of provisional liberty where further delays were likely to occur in bringing the accused to trial” (cit. in *Ibidem*). L’ampio utilizzo delle misure preventive – retaggio non solo del regime fascista ma anche dell’Italia liberale – costituiva una minaccia allo stato di diritto, che dovrebbe essere basato sul garantismo e, quindi, sulla presunzione di innocenza. Si tratta di un’attitudine che, comunque, è continuata con poche attenuazioni nell’Italia repubblicana. Cfr., anche se si riferiscono ai casi di “detenzione senza imputazione” e non alla detenzione preventiva in attesa di giudizio, Camilla POESIO, *Ingiustizia preventiva. Domicilio coatto, confino di polizia, soggiorno obbligato in Italia (1863–1956)*. In: Zapruder, 29 (2012), pp. 132–137 ed EADEM, “Pericolo pubblico” e cultura della prevenzione nell’Italia repubblicana. Il confino di polizia dal 1945 al 1975. In: *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 92 (2012), pp. 542–566.

Die *Allied Military Courts* – ein emblematischer Fall von Sonderjustiz – lehnten sich an die angelsächsische Prozesstradition, die auf dem *common law* fußt, an und bestanden in drei Typen: Die *General Military Courts* konnten jede Strafe verhängen, auch die Todesstrafe, die *Superior Courts* konnten Strafen bis zu zehn Jahren Haft erlassen, die *Summary Courts* Haftstrafen von maximal einem Jahr und Geldstrafen von maximal 50.000 Lire. Für das Aburteilen eines Deliktes wurde jenes Gericht angerufen, das die für den jeweiligen Fall angemessene Strafe verhängen konnte: Für das gleiche Verbrechen konnte also je nach Schwere ein unterschiedliches Gericht zuständig sein. Das Ziel des Urteilspruchs bestand nicht nur in der Bestrafung der Schuldigen, sondern insbesondere in der Abschreckung für die restliche Bevölkerung, um so die öffentliche Ordnung und Sicherheit bewahren zu können.

Mit dem Ende der Verwaltung der AMG und der allmählichen Übergabe der Gebiete an die italienische Verwaltung wurden diese Gerichte ausgesetzt, doch behielten sich die Alliierten das Recht vor, sie wiederaufzunehmen, so etwa in den Provinzen von Bari und Bitonto zwischen Oktober 1944 und Februar 1945.

Gemäß den niedrigsten Schätzungen führten diese Gerichte zwischen Sommer 1943 und Mai 1945 etwa 85.000 Verfahren durch. Selten wurde die Todesstrafe verhängt, meistens wurden kleinere Vergehen prozessiert: in Mittel- und Süditalien vor allem Diebstahl und unerlaubter Besitz von alliierten Gütern (*theft and possession*) sowie Verletzung der Ausgangssperre; in Norditalien vor allem unerlaubter Waffenbesitz und Störungen der öffentlichen Ordnung.

Nach dem Kriegsende im Mai 1945 blieben in den Gebieten unter der Verwaltung der AMG (die Gemeinden Napoli, Livorno, Pisa, Collesalveti und bis August Ancona; die nördlichen Regionen, die am 31. Dezember 1945 übergeben wurden; Julisch Venetien und Triest) die *Allied Military Courts* bestehen. Die Alliierten behielten sich zudem das Recht vor, auch in den an die italienische Regierung bereits übergebenen Gebieten für die Aburteilung bestimmter Straftaten Gerichtshöfe einzuberufen. Ab Dezember 1945 blieben die einzigen *AM Courts* in *Venezia Giulia Region* und in Udine bestehen, die sich insbesondere mit Vergehen gegen die öffentliche Ordnung auseinandersetzten und auch noch zwischen Ende 1946 und Anfang 1947 in Funktion waren.

In langer Sicht scheint ein Urteil über die Funktionsweise der alliierten Militärgerichte nicht negativ auszufallen, vor allem was ihren Einfluss auf die Neudefinierung des Strafrechts im postfaschistischen Italien betrifft: nach gut mehr als zwanzig Jahren Faschismus und Krieg sowie – in einigen Gebieten – Monaten harter deutscher Besatzungspolitik stellten die *Allied Military Courts* eine notwendige Übergangsphase zur Errichtung eines demokratischen Staates dar.